

Disegno di legge n. 517 del 16.02.07 (cofirmatario)

Modifiche del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante 'Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica'

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge, che sottoponiamo all'approvazione di tutte le forze politiche presenti all'Assemblea regionale siciliana, intende superare un limite del nostro sistema elettorale che è dato dalla ineleggibilità del sindaco per più di due volte consecutive, anche per i piccoli comuni.

Riteniamo, infatti, che l'estensione di questo limite ai comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti si ponga in contrasto con l'esigenza di assicurare nei piccoli comuni stabilità e continuità all'azione amministrativa, per via della maggiore difficoltà che le piccole comunità hanno, sicuramente, rispetto alle grandi, nella selezione della classe dirigente.

A livello nazionale, anche per le posizioni chiare espresse da tempo dall'ANCI, un analogo disegno di legge è in discussione in Commissione Affari istituzionali'.

In questa direzione il presente disegno di legge, modificando la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui al comma 3 dell'articolo 3 pone il limite della rieleggibilità del sindaco una sola volta' indiscriminatamente per tutti i comuni, prevede che il suddetto limite non trovi applicazione per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Modifiche al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, dopo le parole della presente legge' sono aggiunte le parole e ai comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti'.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.